



# Alpina Scarl

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL TRENINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
per il personale che alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato più di 18 anni di anzianità contributiva							
01/10/2000	ad oggi	1%	minimo contrattuale conglobato mensile	1%	minimo contrattuale conglobato mensile	25%	TFR
per il personale che alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato fino a 18 anni di anzianità contributiva							
01/10/2000	31/12/2006	1%	minimo contrattuale conglobato mensile	1%	minimo contrattuale conglobato mensile	33%	TFR
01/01/2007	ad oggi	1%	minimo contrattuale conglobato mensile	1%	minimo contrattuale conglobato mensile	33%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

\* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

## Opzioni quota lavoratore

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000<sup>1</sup>) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/10/2000	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

\* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a FOPADIVA può essere effettuato a scaglioni di mezzo punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Destinatari

LABORFONDS

Dal 01/10/2000 possono aderire al Fondo tutti i dipendenti non soci, assunti nell'Unità Produttiva di Trento, della ALPINA SCARL, al termine del periodo di prova.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

## Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile consiste esclusivamente nel minimo contrattuale conglobato mensile.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;

- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

# CONTRATTO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLA ALPINA SCARL – UNITA' PRODUTTIVA DI TRENTO

Indice:

24/10/2000 LABORFONDS Accordo

## 24/10/2000

In data 24 ottobre 2000 presso la sede della CGIL in Trento - Via dei Muredei n.8, sono convenuti:

- la ALPINA SCARL, con sede legale in Fortezza (BZ), rappresentata dai signori Enrico rag. Signori e Pietro Pauletto;

- la R.S.A. FILT/CGIL dell'U.P. di Trento, in persona del signor Andrea Prioli;

- la FILT/CGIL del Trentino, in persona dei signori Sergio MATTIVI e Fulvio FLAMMINI.

Le parti, come sopra rappresentate,

PREMESSO CHE

a) in data 6 febbraio 1998 fra Ferrovie dello Stato Spa, Assistita da AGENS, e le OO:SS FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, FISAFS/CISAL, SMA/CONFSAI è stato rinnovato il CCNL del personale della FS Spa che, all'art. 118, prevede l'istituzione di un Fondo di Previdenza Complementare;

b) in date 3 marzo 1999 e 28 luglio 1999 le medesime parti hanno sottoscritto due distinti accordi integrativi al citato articolo 118, così dando vita a EUROFER, il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dipendenti delle Ferrovie dello Stato;

c) lo Statuto di EUROFER, all'articolo 4/2, prevede che "possono essere altresì associati al Fondo i lavoratori e le imprese dei settori affini, cioè di quei settori che applicano contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalla Organizzazione Sindacali stipulati la fonte istitutiva del Fondo EUROFER, di cui all'allegato elenco";

d) nell'allegato di cui al precedente punto c), denominato "ELENCO SETTORE AFFINI NELL'AREA DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA'", sono inclusi i servizi in appalto FS regolamentati dal CCNL per gli addetti ai servizi in appalto delle FS Spa;

e) la ALPINA SCARL è Società Cooperativa che eroga servizi in appalto FS ed applica ai propri dipendenti il CCNL per gli addetti ai servizi in appalto delle FS SPA;

f) la ALPINA SCARL è affiliata a ConfCooperative che, in sede locale, è rappresentata dalla Federazione Trentina delle Cooperative, firmataria dell'Accordo per la istituzione di un fondo pensione complementare per il lavoratori dipendenti del territorio del Trentino Alto Adige (LABORFONDS) del 19 gennaio 1998 in persona del dottor Pierluigi Angeli nella sua qualità di Presidente della Federazione medesima;

g) la FILT/CGIL del Trentino, a cui tutti i dipendenti della ALPINA SCARL assunti presso l'Unità produttiva di Trento sono associati, è anch'essa firmataria dell'Accordo di cui al precedente punto f), in persona del Signor Sergio MATTIVI nella sua qualità di Segretario Generale dell'O.S. medesima,

Concordano quanto segue:

a decorrere dal 1° ottobre 2000 tutti i dipendenti non soci, assunti nell'Unità Produttiva di Trento, della ALPINA SCARL possono volontariamente aderire a Laborfonds, sussistendone tutti i presupposti;

a decorrere dal 1° ottobre 2000, per tutti i dipendenti non soci della ALPINA SCARL che intendano iscriversi a LABORFONDS saranno versati i seguenti contributi mensili

- una quota pari all'1% del minimo contrattuale conglobato mensile a carico del dipendente,

- una quota pari all'1% del minimo contrattuale conglobato mensile a carico della ALPINA SCARL,

- una quota pari al 25% del TFR accantonato per il personale che alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato più di 18 anni di anzianità contributiva utile ai fini di pensione ovvero una quota pari al 33% del TFR accantonato per il personale che alla data del 31/12/1995 aveva maturato fino a 18 anni di anzianità contributiva.

Dette misure corrispondono a quanto previsto dagli accordi contrattuali istitutivi di EUROFER, richiamati in premessa.

Le quote di cui al precedente punto 2) saranno trattenute mensilmente sulla busta paga dei dipendenti aderenti; le trattenute relative al mese corrente saranno effettuate, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, sulla busta paga del mese di novembre 2000;

copie del presente contratto sarà depositata presso LABORFONDS a cura della FILT/CGIL del Trentino.

---